LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(N. 1301)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 16 dicembre 1955 (V. Stampato N. 1483)

d'iniziativa del Deputato COLITTO

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 22 DICEMBRE 1955

Modifica dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1954, n. 877, riguardante il carico degli autoveicoli

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I due primi commi sostitutivi, secondo l'articolo 3 della legge 6 agosto 1954, n. 877, del terzo comma dell'articolo 39 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, sono sostituiti dal seguente:

« Quando l'autoveicolo, o il rimorchio, è munito di gomme pneumatiche tali che il carico

unitario medio trasmesso all'area di appoggio sulla strada sia non superiore a chilogrammi 6,5 per centimetro quadrato, e quando se trattasi di autoveicolo o di rimorchio a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore a metri 1, il peso complessivo dell'autoveicolo o del rimorchio può raggiungere:

per l'autoveicolo a due assi . . . 150 quintali per il rimorchio a due assi . . . 170 quintali per l'autoveicolo o il rimorchio

a tre assi. 200 quintali».

Il Presidente della Camera dei deputati LEONE.